



Tabella riepilogativa IRAP aggiornata al 29/03/2025

Regione	Estremi	Regime agevolato
Valle d'Aosta	LR 22/12/2021, n. 37, art. 3	1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.
Bolzano - Provincia autonoma	LP 4/8/2023, n. 18	5.2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 (enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP
Lombardia	LR 07/08/2023 n. 2 art 20	Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. 117/2017, l'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017.
	LR 29/12/2023 n. 9, art. 5, comma 1, lett. b)	1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: (...) b) al comma 1 bis dell'articolo 77 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Resta fermo, in relazione alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis". 2. In applicazione della disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 si procede ad eventuali rimborsi, su istanza di parte.
Friuli-Venezia Giulia	LR 10/8/2023, n. 13	"5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società , fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. 5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui: a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno

		2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.";
Sardegna	LR 23/10/2023, n. 9 art 155,	<p>1. Fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), iscritte all'Anagrafe delle onlus alla data del 21 novembre 2021 o in data successiva nel caso di richiesta di iscrizione presentata anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), in materia di esenzione dal pagamento dell'IRAP. L'esenzione opera anche nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) perdita della qualifica di onlus a seguito dell'adeguamento del proprio statuto al Codice del terzo settore (CTS) e della conseguente iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;</p> <p>b) migrazione automatica al predetto registro, secondo le modalità descritte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, purché l'Ente possa qualificarsi come ente non commerciale, ossia svolga in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 79 del CTS, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno l'esercizio di attività di impresa, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>
Piemonte	LR 30/11/2023, n. 33 art 1	<p>1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è prevista nelle seguenti misure:</p> <p>a) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 pur rimanendo in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;</p> <p>b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;</p> <p>c) 1,9 per cento per le cooperative sociali [che svolgono attività diverse da quelle indicate all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017], iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;</p> <p>d) 3 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>1 bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025 l'aliquota di cui al comma 1, lettera b), è azzerata.</p>
Emilia-Romagna	LR 28/12/2023, n. 17, art. 14,	<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) è inserito il seguente:</p> <p>"1 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all'attività istituzionale esercitata:</p> <p>a) ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) purché provenienti dall'Anagrafe delle ONLUS o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26));</p> <p>b) alle associazioni iscritte nella sezione "a) Organizzazioni di volontariato" del RUNTS."</p>

Puglia	LR 29/12/2023, n. 37, art. 112	<p>1. All'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a. dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, dello stesso, contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal Runts comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.";</p> <p>b. alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: "ovvero comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts).".</p> <p>2. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n.31 (Disposizioni di carattere tributario), è aggiunto il seguente:</p> <p>"1-quinquies. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del d. lgs. 117/2017, l'esenzione prevista dal comma 1-bis per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuta, senza soluzione di continuità e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter, alle organizzazioni iscritte nell'archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del d. lgs. 117/2017, ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.".</p> <p>3. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano una minore entrata a valere sullo stanziamento del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" di euro 515 mila per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in termini di competenza, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in parte spesa alla missione 1, programma 4, titolo 1.</p>
Sicilia	LR 31/1/2024, n. 3, art 81	<p>1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>"5-ter. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;</p> <p>b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;</p> <p>c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di migrazione da precedenti registri.".</p> <p>2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.</p>
Basilicata	LR 7/2/2024, n. 3, art.11	<p>A decorrere dall'anno di imposta 2002, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, considerati Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ovvero, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 8 del Codice del Terzo Settore (CTS) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per gli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società così come stabilito dall'art. 82, comma 1 del</p>

		<p>suddetto CTS è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,25%.</p> <p>La riduzione prevista al precedente comma 1.1. decorre dall'anno di imposta 2024.</p> <p>La riduzione prevista al comma 1.1 avviene nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione Europea.”.</p>
Lazio	LR 25/3/2024, n. 4	<p>3. Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, lettera b), della l.r. 23/2023 e in deroga a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2023, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.</p>
Provincia autonoma Trento	LP 5/8/2024, n. 9	<p>1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: "Questo comma s'interpreta nel senso che fino alla data di abrogazione ivi stabilita l'esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche alle ONLUS che hanno perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)."</p> <p>2. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:</p> <p>"3 quater. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale e dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017 a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017. L'agevolazione si applica nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"."</p>
Toscana	LR 24/12/2024, n. 58	<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è inserito il seguente:</p> <p>“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nelle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, dello stesso, è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata al comma 1, limitatamente alle attività non commerciali e alle attività commerciali non prevalenti, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.”.</p> <p>2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 79/2013 è inserito il seguente:</p> <p>“1 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.”</p>